	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio energia	s.energia@regione.fvg.it tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

COMUNE DI UDINE
SIDOC - U.O. Archivio e Protocollo

28 SET. 2011

RICEVUTO

Decreto n° 1772

SENER/EN/525

Servizio energia

D.Lgs. n°387/2003, art.12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in località San Gottardo - Comune di Udine (UD).

Proponente: IFIM S.r.l

N. pratica: 525

Il Direttore del Servizio

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno sull'elettricità" ed in particolare:

- il comma 1 dell'art.12, che dispone che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- il comma 3 dell'art.12, che sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti e stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- il comma 4 dell'art.12, che dispone che l'autorizzazione unica è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione con le modalità previste per il funzionamento della conferenza dei servizi, ed altresì che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato;

Visto il D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della

regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", ed in particolare l'art.1, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, salvo quelle espressamente riservate allo Stato;

Vista la L.R. 19 novembre 2002, n. 30 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di energia";

Visto l'art. 21 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport", che prevede le funzioni dei Comuni e delle Province relativamente e limitatamente alle sole autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili, con potenze uguali o inferiori a 10 megawatt termici (per i Comuni) o a 50 megawatt termici (per le Province);

Vista la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo" ed in particolare l'articolo 36 comma 2 ter che dispone che l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 costituisce approvazione di variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio;

Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare gli articoli 21,22,22 bis, 22 ter, 22 quater del capo IV della stessa legge, nonché la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; le quali disciplinano, rispettivamente a livello regionale e statale, i procedimenti amministrativi e le conferenze dei servizi;

Visto il Decreto del 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", con il quale sono state approvate le "Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", pubblicate sulla G.U. serie generale n.219 del 18/09/2010;

Vista la D.G.R. n.1860 del 24/09/2010 avente ad oggetto: "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e l'Allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, il cui articolo 69 disciplina le funzioni attribuite al Servizio Energia;

Vista la D.G.R. n.929 del 20/05/2011 con la quale, a decorrere dal 01/06/2011, è stato conferito all'arch. Pietro Giust l'incarico di Direttore del Servizio Energia e Vice Direttore Centrale della Direzione Centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Vista l'istanza e relativa documentazione tecnica ad essa allegata, presentata dalla Società IFIM SRL, P.I. e C.F. 00550170302, con sede in Comune di UDINE (UD), Via Della Prefettura, n. 13, pervenuta in data 18/08/2009 al protocollo n. PMT/5753/EN, relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (fotovoltaico) in località San Gottardo, Comune di Udine (UD) ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

Vista la nota protocollo PMT/7676/EN del 04/11/2009, con la quale, a seguito del perfezionamento della documentazione allegata all'istanza, è stato dato l'avvio del procedimento ed è stata contestualmente indetta la Conferenza di Servizi fra i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:

- Ministero dello Sviluppo Economico- Comunicazioni, Ispettorato territoriale Friuli

Venezia Giulia;

- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine;
- Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito «Friuli Venezia Giulia» e 12° Reparto Infrastrutture Comando di Udine;
- Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia;
- Agenzia delle Dogane, Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per i servizi sanitari n. 4 – "Medio Friuli";
- Provincia di Udine;
- Comune di Udine;
- ENEL Distribuzione S.p.A., Dipartimento territoriale rete triveneto;
- Snam Rete Gas S.p.A. (inserito tra i soggetti interessati con nota prot.7425/SPE del 07/06/2010)

Dato atto che, ai fini di acquisire intese, concerti, nulla osta e/o assensi da parte di altre strutture interne all'amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. 7/2000, il responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza interna dei Servizi;

Visto il verbale della 1ª riunione della Conferenza interna di Servizi del 25 maggio 2010 convocata con prot. 6204/SPE del 11/05/2010;

Visto il verbale della 1ª riunione della Conferenza di Servizi del 27 maggio 2010 convocata con prot. 6203/SPE del 11/05/2010;

Dato atto che con nota pervenuta al prot. 14729/SPE dd 13/10/2010, il Comune di Udine ha trasmesso la Deliberazione Consiliare n. 83/2010 con la quale l'Amministrazione comunale si è impegnata ad adottare tutti gli atti, anche di natura urbanistica, necessari nell'ambito del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto;

Dato atto che il progetto riguarda un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, impianto fotovoltaico, con potenza elettrica pari a 1472 kWp, e che il progetto comprende, quali opere connesse e indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, l'allacciamento alla rete di distribuzione con tensione nominale 20 kV tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna, collegata in derivazione rigida a T, sulla linea MT esistente "20 kV BEIVARS", uscente dalla cabina primaria AT/MT "UDINE NORD EST";

Visti gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva, di seguito elencati e sottoscritti dal progettista ing. Michele Cossa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine – sez. A, Settori a, b, c, n. 2960, come integrati e/o sostituiti nel corso del procedimento e come esaminati dalla Conferenza Interna dei Servizi e della Conferenza dei Servizi finali:

1. Relazione tecnica/09-RT-01/REV.01/datata settembre 2009
2. Relazione impianti elettrici/09-IE-00/REV.01/datata 14/09/ 2009
3. Calcoli impiantistici/09-0500-CI-00/REV.00/datata luglio 2009
4. Relazione messa in servizio e manutenzione/09-SM-00/REV.01/datata 14/09/ 2009
5. Elaborato 1/Corografia ed estratto di mappa catastale/datato 14/09/ 2009
6. Elaborato 2/Planimetria di progetto/REV.02/datato 25/07/2011
7. Elaborato 3/Planimetria di progetto con tracciato linee elettriche/REV.02/datato 25/07/2011
8. Relazione integrativa/REL-INT-01/datata 03/12/ 2009
9. Relazione tecnica integrativa n.2/REL-INT-02/datata 25/07/2011

10. Relazione paesaggistica/datata luglio 2011, a firma dell'arch. Luciano Snidar, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, albo sezione A/a, n.467;

Visto il verbale della 2^a e conclusiva riunione della Conferenza interna di Servizi del 11 agosto 2011 convocata con prot. SENER/25964/EN del 28/07/2011;

Visto il verbale della 2^a e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi del 06 settembre 2011 convocata con prot. SENER/27409/EN del 16/08/2011;

Dato atto che in sede di Conferenza di Servizi del 06 settembre 2011 l'Amministrazione Comunale di Udine ha confermato l'intenzione espressa dal Consiglio Comunale con Deliberazione Consiliare n. 83/2010, chiedendo che ai sensi del sopravvenuto art. 36 comma 2 ter della L.R. 16/2008 l'autorizzazione costituisca approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale;

Visti gli elaborati di variante allo strumento urbanistico comunale, che fanno parte integrante e sostanziale del progetto, costituiti da un fascicolo unico di data 15/11/2010, a firma dell'arch. Raffaele Shaurli, contenente:

Relazione – Stralcio norme di attuazione vigenti - Progetto norme di attuazione;

Visto il preventivo di connessione alla rete emesso in data 11/01/2010 da Enel Distribuzione S.p.A.(Codice di rintracciabilità T0034388) comprendenti le soluzioni tecniche per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione esistente;

Vista l'accettazione del 11/03/2011 del preventivo di connessione alla rete, avente Codice di rintracciabilità T0034388, con la quale la società IFIM SRL ha dichiarato che intende avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione;

Vista la decisione finale assunta dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 06 settembre 2011 relativa all'espressione del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica con prescrizioni e raccomandazioni dettagliatamente richiamate;

Considerato che la Società istante risulta possedere diritti reali sulle aree ove insiste il progetto dell'impianto visti gli atti notarili di seguito riportati:

- Repertorio 42195, raccolta 10556 sottoscritto presso il notaio Enrico Piccinini il 06/11/1990;
- Repertorio 71576, raccolta 27709 sottoscritto presso il notaio Bruno Pannella il 10/08/2006 e registrato a Udine il 28/08/2006 al n.1610;
- Repertorio 82044, raccolta 34532 sottoscritto presso il notaio Bruno Pannella il 05/09/2011 e registrato a Udine il 06/09/2011 al n.12956;

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.

Decreta

Art 1. La Società IFIM S.R.L., P.I. e C.F. 00550170302, con sede in Comune di Udine (UD), Via Della Prefettura, n. 13, è autorizzata:

- 1.1. alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza elettrica pari a 1472 kWp
- 1.2. alla costruzione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica

da realizzarsi in Comune di Udine (UD), località San Gottardo, in conformità agli elaborati tecnici del progetto di cui all'art.4, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni di cui agli artt. 5 e 6.

Art 2. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 la presente autorizzazione unica sostituisce e comprende concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri e ogni altro atto comunque denominato previsto dalla normativa vigente sugli interventi in argomento.

Art 3. La presente autorizzazione unica ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 ter della

L.R. 16/2008 e s.m.i. costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico comunale vigente conformemente agli elaborati di variante urbanistica di cui in premessa.

Art 4. La Società titolare del presente provvedimento è tenuta a realizzare ed esercire gli impianti autorizzati in conformità agli elaborati tecnici di cui al progetto definitivo sottoscritti dal progettista ing. Michele Cossa, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine – sez. A, Settori a, b, c, al n. 2960, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art 5. La Società titolare del presente provvedimento è tenuta ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti autorizzati secondo le prescrizioni di seguito elencate:

A) Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna-Servizio Valutazione di Impatto Ambientale

«Il progetto non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. *la siepe perimetrale di mascheramento dovrà presentare una sezione trasversale di 10 metri per il lato nord ed ovest nella zona non interessata dal metanodotto.*
2. *per la zona interessata dal metanodotto, le dimensioni della siepe dovranno essere preventivamente concordate con la Società che gestisce il metanodotto stesso. Detta siepe dovrà estendersi lungo la recinzione anche nella parte più a sud di proprietà della Ditta stessa;*
3. *sul lato est confinante con la stessa proprietà la siepe dovrà interessare tutta la parte compresa tra l'arginello e la strada;*
4. *per la realizzazione della siepe dovranno essere utilizzate specie autoctone;*
5. *dovranno essere predisposti in alcuni punti della recinzione dei tunnel per facilitare il passaggio della piccola fauna;*
6. *la siepe dovrà essere completata entro il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dovrà essere garantita la manutenzione della stessa con la sostituzione degli esemplari non attecchiti;*
7. *all'interno della dolina dovranno essere poste delle essenze arboree autoctone mentre il fondo dovrà rimanere prato e le cabine di trasformazione dovranno essere posizionate a livello campagna immediatamente ad est della dolina;*
8. *per la gestione del cotico erboso all'interno dell'impianto fotovoltaico viene stabilito il divieto di utilizzo esteso dei diserbanti; l'impiego di sostanze attive ad azione erbicida andrà limitato alla sola area investita dalla base delle strutture di sostegno ove le operazioni di sfalcio risulterebbero difficoltose o impraticabili. »*

B) Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G. Settore III – Interferenze elettriche:

«Vista l'istanza conseguente all'indizione della presente Conferenza di Servizi con la quale la Società IFIM S.r.l. ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03), di poter costruire le linee elettriche a BT ed a 20 kV in cavo sotterraneo ed aereo, per connessione impianto di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili (fotovoltaico), in comune di Udine,

esaminata la documentazione tecnica di progetto trasmessa dalla Società proponente in data 13/11/2009, 09/12/2009, 11/02/2010 e 26/07/2011;

considerate le informazioni tecniche fornite dal proponente nell'odierna riunione della Conferenza di Servizi;

in esito alle risultanze dell'istruttoria, dalla quale si evince che l'impianto INTERESSA linee di telecomunicazione preesistenti con attraversamenti e/o parallelismi secondo i tracciati indicati

dall'operatore di rete pubblica di comunicazioni (ORPC) sulle planimetrie di progetto; per quanto di competenza si rilascia il relativo nulla osta alla costruzione subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;

II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazione (art. 95 e 97 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03, D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449, norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402, Circolare LCI/67842/Fa del 25/05/1972 del Ministero Poste e Telecomunicazioni, norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091).

L'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine a:

1) formale comunicazione preventiva della data di inizio lavori;

2) esito favorevole dell'eventuale attività di vigilanza e controllo per la verifica del rispetto delle condizioni sub I e II (si precisa che questo Ispettorato si riserva di effettuare detta attività di vigilanza e controllo a scavi aperti sui punti di incrocio e/o parallelismo con i cavi di telecomunicazione sotterranei preesistenti previa richiesta telefonica da parte del richiedente o della ditta esecutrice delle opere - tel. +39 040 368374);

3) comunicazione di fine lavori e dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche relative alle linee elettriche di utenza per la connessione ed alle linee elettriche di rete per la connessione rese dai soggetti autorizzati alla costruzione delle medesime linee individuati dal provvedimento di autorizzazione unica emesso dall'Amministrazione precedente (facsimile disponibile sul sito <http://digilander.libero.it/mcispfvg>).

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza degli Atti di Sottomissione sottoscritti dal richiedente e/o dal gestore della rete elettrica senza alcun pregiudizio delle clausole in essi contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n.259/2003. »

C) Ministero dell'Interno- Comando Provinciale Vigili del Fuoco:

«L'impianto dovrà essere realizzato in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° marzo 1968 n.ro 186 e dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.ro.37. »

D) Provincia di Udine:

«Nella relazione ambientale viene descritta l'operazione di scotico superficiale con rimozione di uno strato di terreno di spessore pari a circa 30 cm. Il terreno di risulta verrà per la maggior parte utilizzato per la realizzazione del terrapieno di perimetrazione lungo il lato Ovest dell'impianto».

Si ritiene di evidenziare che le movimentazioni di terre da scavo se non attuate nel pieno rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Eventuali volumetrie di risulta che non trovassero collocazione nell'ambito di quanto previsto dal sopraccitato art. 186 dovranno pertanto venire gestite come rifiuti. Inoltre il terreno di scotico dovrà essere sottoposto a caratterizzazione analitica per la verifica di assenza di contaminazione relativamente alle CSC del Titolo V della Parte IV.

Per quanto concerne i rifiuti prodotti dal cantiere si richiama il rispetto delle disposizioni previste per il "deposito temporaneo" di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La sopraccitata relazione ambientale evidenzia la possibilità di rinvenimento di "materiale di scarto rinvenuto in loco". Si specifica che l'eventuale rinvenimento di rifiuti sul suolo o nel suolo dovrà determinare la loro rimozione ed avvio a recupero/smaltimento previa caratterizzazione chimico fisica e merceologica.

Qualora dovessero essere rinvenuti rifiuti pericolosi la loro movimentazione dovrà essere assoggettata al rispetto alle specifiche normative di settore (ad esempio nell'eventualità di presenza accertata di manufatti, o parti di essi, contenenti amianto) e dovrà essere verificata l'assenza di contaminazione nelle matrici ambientali suolo e sottosuolo. »

Art 6. La Società titolare del presente provvedimento è tenuta ad effettuare i lavori di realizzazione delle opere e ad esercire gli impianti autorizzati secondo le raccomandazioni di seguito elencate:

A) Azienda per i Servizi Sanitari n.4 "Medio Friuli":

«Si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

- Considerato che nelle fasi iniziali di utilizzo dei pannelli fotovoltaici, i rischi più elevati per la salute pubblica possono derivare dalla dispersione dei metalli pesanti (cadmio e selenio) che sono contenuti in alcuni tipi di pannelli e che possono essere liberati nell'aria in seguito al verificarsi di esplosioni o incendi accidentali, è opportuno, se il caso specifico lo richiede, dotare gli impianti suddetti di adeguate misure di prevenzione e controllo degli incendi.
- Per quanto riguarda la tutela della salute pubblica da eventuali rischi conseguenti all'inquinamento elettromagnetico generato dalle cabine di trasformazione e dalle linee elettriche collegate all'impianto in oggetto, si rimanda alle funzioni di controllo e di vigilanza che, in base all'art 14 della Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico Legge n.36/2001, le amministrazioni provinciali e comunali devono esercitare utilizzando le strutture delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.
- Si ricorda che, in ogni caso, dovranno essere rispettate le indicazioni di cui agli articoli 3,4,5 e 6 del DPCM 08/07/2003 in cui si stabiliscono per l'induzione magnetica valori di attenzione pari a $10\mu T$ ed obiettivi di qualità pari a $3\mu T$.
- Si ricorda ancora che all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso scolastico, residenziale, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore alle 4 ore, come indicato dall'art. 4 della Legge n. 36 del 22/02/2001 e che nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in prossimità di linee elettriche o cabine di trasformazione esistenti, deve essere rispettato l'obiettivo di qualità di $3\mu T$ così come viene stabilito dall'art. 4 del DPCM 08/07/2003;
- E' doveroso comunque sottolineare che, quando la situazione locale lo permette, è utile ed opportuno cercare di raggiungere, nelle aree in cui è prevista la presenza di persone per più di 4 ore giornaliere, valori di induzione magnetica più bassi e più specificatamente valori minori di $0.4\mu T$, al di sotto dei quali la maggior parte degli studi epidemiologici finora effettuati non ha evidenziato effetti cronici sulla salute della popolazione esposta (così come indicato nella nota informativa inviata a suo tempo a tutti i Comuni dall'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" di prot. 40005/DD4 del 03/05/2007).
- In merito all'attività lavorativa (ordinaria e manutentiva) si ricordano al datore di lavoragli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo al titolo VIII capo IV. »

B) Snam Rete Gas :

«L'opera dovrà essere realizzata così come da progetto, in particolare l'installazione dei pannelli fotovoltaici avverrà al di fuori dalla fascia di servitù di 1.1 metri dall'asse del metanodotto, mentre la piantumazione della siepe verrà realizzata a 4 metri dall'asse della condotta.

Prima della fase esecutiva effettueremo un sopralluogo congiunto con l'impresa incaricata dei lavori per segnalare il tracciato della condotta con relativa stesura di un verbale di picchettamento.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con anticipo per iscritto al Centro di Gorizia (telefono 048199200). »

Art 7. La Società titolare del presente provvedimento, a pena della sua decadenza, è tenuta ad iniziare i lavori entro un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento e a ultimarli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori stessi. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà della Società titolare del provvedimento, possono essere autorizzate dalla scrivente Amministrazione regionale. Eventuali volturazioni del presente provvedimento ad altro soggetto societario non

modificano in alcun modo tali termini.

Art 8. La Società titolare del presente provvedimento dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta al Comune e alla Regione, dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, e dopo la fine dei lavori, dovranno trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e comunicare contestualmente di aver sottoscritto gli atti di sottomissione ed i disciplinari, contenenti norme e modalità di esercizio previsti dalle normative vigenti e stipulati con le Autorità competenti e ottenuto tutte le concessioni.

Art 9. Alla fine dei lavori dovrà essere attuato, da parte della Società titolare, ogni adempimento relativo alle verifiche e agli eventuali collaudi previsti dalla normativa vigente per l'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti e infrastrutture.

Art 10. La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità della Società titolare rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art 11. L'efficacia della presente autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al rilascio, da parte degli Enti competenti, delle eventuali concessioni demaniali e degli altri atti di concessione eventualmente dovuti.

Art 12. La presente autorizzazione unica, limitatamente all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e dell'impianto di utenza per la connessione, ha validità fino alla data della dismissione in via definitiva di cui al seguente Art. 13.

Art 13. La cessazione dell'attività dovuta a qualsiasi causa, deve essere comunicata dalla Società titolare della presente autorizzazione alla Regione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune invita il titolare a provvedere entro 180 giorni agli adempimenti connessi alla dismissione di cui al successivo Art 14, ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara la dismissione dell'impianto, ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione gli obblighi di cui al successivo Art 14.

Art 14. La Società titolare dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse, o quella subentrata per volturazione, nei casi di decadenza, revoca o cessazione dell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture autorizzati per altra causa, è obbligata a provvedere ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs 387/2003 e s.m.i., a propria cura e spese, alla demolizione e allo smantellamento delle opere e alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi.

Art 15. Ogni volturazione dell'autorizzazione relativa alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse ad altro soggetto societario dovrà essere autorizzata sulla base di apposita istanza presentata congiuntamente dai soggetti societari interessati, alla Regione e al Comune unitamente a copia della documentazione, relativa al soggetto subentrante, comprovante l'iscrizione alla Camera di Commercio, della documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e unitamente alla documentazione attestante il subentro della Società in tutti gli obblighi e diritti di cui al presente provvedimento.

Art 16. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art 17. La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto di cui all'Art 4, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente a una copia degli atti

ed elaborati tecnici di progetto debitamente visti dallo scrivente ufficio. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Art 18. Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'unità locale costituita dall'impianto autorizzato ed esibita su richiesta delle Autorità competenti.


Art 19. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. Friuli Venezia Giulia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Trieste, 26 Settembre 2011

Il Vice Direttore Centrale

e Direttore del Servizio

- arch. Pietro Giust-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Giust', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval shape.